

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Seduta del 15/02/2018

### FATTO

Il ricorrente si duole del blocco del proprio conto corrente, effettuato dalla resistente a seguito della notifica, in data 04/08/2017, di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Precisa infatti che, successivamente alla suddetta notifica, la resistente provvedeva "immediatamente" ad impedire l'accesso on line sia al conto sia a tutti gli strumenti di pagamento ad esso connessi, non consentendo neppure la "leggibilità dei dati".

Riferisce inoltre di essersi attivato subito per richiedere lo sblocco dell'accesso, il prelievo di quanto dovuto all'Agenzia alla data del pignoramento e la riattivazione delle carte di pagamento, attraverso telefonate al call center e richieste via e-mail, senza ottenere un riscontro positivo.

Secondo il ricorrente, il danno arrecato dall'intermediario, con il suo comportamento "ingiustificato ed illegittimo", sarebbe stato aggravato dalla circostanza secondo cui, trovandosi in vacanza, aveva la necessità di versare denaro sulle carte utilizzate a garanzia.

Deduce che, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, l'intermediario avrebbe dovuto limitarsi al pagamento del saldo del conto corrente alla data della notifica dell'atto di pignoramento, precisando che i crediti preesistenti a tale data devono essere versati dal terzo pignorato entro il termine massimo di 60 giorni, trascorsi i quali il pignoramento perderebbe "pro futuro ogni efficacia, anche prescrittiva, potendo l'agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria".



Regolarmente costituitosi, l'intermediario fa presente di aver ricevuto in data 04/08/2017 la notifica, da parte di Agenzia delle Entrate, di un primo atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 nei confronti del ricorrente per € 596.157,20; precisa che il 30/08/2017 l'Agenzia delle Entrate gli notificava un ulteriore atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 543 ss c.p.c., per € 596.770,78, per il quale in data 05/09/2017 effettuava dichiarazione del terzo.

Al riguardo, premesso che ai sensi dell'art. 128-bis TUB l'ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione, in merito alle contestazioni circa la propria condotta, parte resistente afferma di aver tenuto un comportamento legittimo e conforme alla normativa e alla giurisprudenza vigente, apponendo il vincolo sulle somme e sui mezzi di pagamento intestati al ricorrente, come rappresentato a quest'ultimo in sede di risposta al reclamo.

Precisa infatti che l'ordine di pagamento diretto di cui al primo atto di pignoramento assoggettava immediatamente il credito al vincolo preordinato all'espropriazione, con la conseguenza che da quel giorno l'intermediario in qualità di terzo pignorato era soggetto agli obblighi che la legge impone al custode ex art. 546 c.p.c., anche relativamente alla "somme restanti" dovute dal ricorrente/debitore "alle rispettive scadenze, nei limiti della pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui l'agente della riscossione procede"(sul punto richiama Coll. Napoli, dec. n. 4139/2014).

In ordine al risarcimento del danno, l'intermediario si limita ad osservare che il ricorrente non ha fornito evidenza né del danno contestato né della sussistenza del nesso eziologico tra il presunto inadempimento della banca ed il danno asseritamente patito dal cliente.

Ribadisce infine l'impossibilità di rimuovere il blocco, in virtù del pignoramento ordinario ancora in essere.

Il ricorrente chiede "di dichiarare il comportamento della banca illegittimo"; chiede, altresì, "di ordinare l'immediato sblocco dell'accesso on line e delle carte di debito collegate", nonché "di condannare (l'intermediario) al risarcimento di un danno equitativo ed esemplare".

L'intermediario chiede, in via preliminare, di dichiarare irricevibile il ricorso in ragione dell'incompetenza *ratione materiae*; nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la legittimità del comportamento dell'intermediario consistente nell'aver bloccato l'operatività di un conto corrente intestato al ricorrente e degli strumenti di pagamento connessi, a seguito della notifica di un atto di pignoramento notificato da terzi nei riguardi del ricorrente medesimo.

A parere del Collegio, stante la pendenza di due procedure esecutive azionate nei confronti del ricorrente, di cui una ex art. 543 c.p.c, deve affermarsi la interdotta cognizione dell'Arbitro, in conformità alla previsione di cui alla Sez. I, § 4, 6<sup>a</sup> alinea delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che esclude il potere di cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario relativamente a "ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria", nonché a "controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione".

In senso conforme il Collegio si riporta ad un precedente in termini di altro Collegio territoriale, che ha affermato come la documentata deduzione "circa l'esistenza di due procedure esecutive nei confronti del cliente, in cui la resistente è stata convenuta in qualità di terzo" importi "l'impossibilità dell'Arbitro bancario finanziario a conoscere della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

controversia, conformemente all'orientamento assolutamente pacifico a tenore del quale le questioni sorte in un procedimento esecutivo pendente, nel quale, quindi, le somme accantonate dall'intermediario non sono state ancora assegnate, vanno devolute alla competenza del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ., e rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di organizzazione e funzionamento dell'Arbitro (ABF Napoli decisione n. 5048/2015, e sulle quali il Collegio di Coordinamento ha ribadito la necessità di un'interpretazione rigorosa: decisione n. 5265/2014)" (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 1342/16).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS